



*Prefettura di Fermo*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Fermo, data come da protocollo

Al Sig. Sindaco del  
Comune di Fermo

Ai Sigg. Sindaci dei  
Comuni della provincia  
di Fermo

Al Sig. Questore di  
Fermo

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di  
Fermo

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di  
Fermo

Ai Sigg. Rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici  
Loro Sedi

Agli Organi di Informazione locali

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno 2022.  
Propaganda elettorale e comunicazione politica - **integrazione**.

Ad integrazione della prefettizia prot. n. 18052 datata 5 maggio u.s., concernente l'oggetto, si specifica che le prescrizioni di cui alle lettere c) - d) ed - e) riguardanti i divieti sono modificate come segue:

lettera c) E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.



## *Prefettura di Fermo*

### *Ufficio territoriale del Governo*

*Diversamente, è consentito collocare i manifesti riferiti ai candidati - all'interno di locali con vetrine verso l'esterno - ad almeno un metro di distanza dalle predette vetrine, sebbene visibili all'esterno dai passanti. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge 212/1956).*

lettera d) E' vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione (art. 4 della legge 130/1975): deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda referendaria con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, figure allegoriche, palloni o aerostati ancorati al suolo. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti. **E' proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.**

lettera e) L'art. 6 della legge 212, nella nuova formulazione della legge n. 130, vieta ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile. Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale o aeronautica o navale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, **la sosta tecnica dei veicoli stessi deve essere ammessa per un massimo di 45 minuti.** Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso visibili dall'esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a partire dalle ore 00:01 di sabato 11 giugno 2022 sino al termine delle operazioni di voto

Si ringrazia per l'attenzione

Il Prefetto  
Filippi